



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ACCONTO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),

Preso atto che, a partire dal 1 gennaio 2020, l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 160/2019;

Dato atto che dal 1 gennaio 2020 la Tasi è stata abolita e che gli immobili soggetti al suo versamento ora sono soggetti al versamento dell'Imu;

INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2020**

deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l'anno 2020.

Per il solo anno 2020 la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 ma il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo relativi all'IMU.

ESENZIONI

L'Imposta Municipale Propria (IMU) non è dovuta per le seguenti fattispecie per le quali sono state confermate le esenzioni precedenti:

1. **Abitazione principale e pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Si ricorda che può essere riconosciuta un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte al catasto unitariamente ad uso abitativo.

2. **Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

3. **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

4. **La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;**

5. **Unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. **L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero** già pensionati nei paesi di residenza.

7. **Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs 29/03/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola;**

8. **Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.**

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L'imposta si applica ai possessori di immobili, titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esclusi sopra citati.

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella:

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU

Tipologia immobile	Moltiplicatore
Categorie catastali: A (esclusi A/10 uffici); C/2(depositi); C/6 (stalle, autorimesse); C/7 (tettoie)	160
Categoria catastale: A/10 – uffici -	80
Categoria catastale: B (caserme, comunità, edifici pubblici)	140
Categoria catastale: C/1 (negozi)	55
Categorie catastali: C/3(locali artigiani);C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro);	140
Categoria catastale: D (edifici industriali e commerciali) esclusi D/5 (istituti di credito)	65
Categoria catastale: D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	80
Altri terreni agricoli (compresi quelli incolti)	135

E' concessa la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, non classificate nelle categorie A1, A8 e A9, date in comodato d'uso gratuito a genitori/figli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello Tributi.

ALIQUEUTE BASE E DETRAZIONI

Le aliquote da applicare per l'acconto Imu 2020 sono state adottate con delibere del C.C. nn. 55 e 56 del 21/12/2019, e sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.montanaro.to.it, e sono le seguenti:

- **0,60 PER CENTO** da applicare alle **unità immobiliari** adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 con la detrazione di € 200,00** Le altre categorie catastali (da A/2 ad A/7) sono esenti.

- **0,90 PER CENTO** da applicare all'**unità immobiliare appartenente alle cat. catastali da A/2 ad A/7 concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado** (genitori /figli) che la utilizzano come abitazione principale. Per usufruire della riduzione occorre presentare apposita autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi.

- **1,00 PER CENTO** da applicare alle unità immobiliari **locate a canone concordato** di cui alla legge 09/12/1998 n. 431. **L'imposta è ridotta al 75 %** (art. 1 comma 53 della Legge n.208/2015)

- **0,10 PER CENTO** da applicare alle unità immobiliari classificate **fabbricati rurali uso strumentale;**

- **0,25 PER CENTO** da applicare alle unità immobiliari classificate come **beni merce;**

- **1,00 PER CENTO** da applicare a tutte le **restanti tipologie di immobili** (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti su indicati.

MODALITÀ VERSAMENTO IMU IN ACCONTO

L'imposta deve essere versata **esclusivamente tramite utilizzo del modello F24**. Non sono dovuti i versamenti inferiori o uguali ad €. 4,00 di imposta annua. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto fino ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:

Il codice Ente del Comune di Montanaro è **F422**. I codici tributo per il versamento con mod. F24 sono i seguenti:

- 3912 - IMU- Abitazione principale e pertinenze (solo categ. A/1, A/8 e A/9) -COMUNE
- 3914 - IMU - Terreni - COMUNE
- 3916 - IMU -Aree fabbricabili - COMUNE
- 3918 - IMU -Altri fabbricati - COMUNE
- 3925 - IMU -Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO
- 3930 - IMU- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

ULTERIORI PRECISAZIONI AREE FABBRICABILI

Con deliberazione della giunta comunale n. 47 del 15/04/2015 sono stati modificati i valori edificabili delle aree destinati a servizi.

COMPILAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo, nei vari casi previsti dalla norma.